



Titolo

Mezzi di prova – standard probatorio

Descrizione

Secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia CONI (S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 febbraio 2016 n. 6) *“lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell’ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”*. In realtà si è anche sostenuto che *“la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale»* (cfr. Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 51/CFA/2019-2020/E

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0051/CFA DEL 17 febbraio 2020 nn. 85 - 86 - 87 - 88 Registro Reclami (Procura Federale Interregionale/BIANCHINI ALESSANDRO, ALIN VASILE BARNA, FILONI ANDREA, MONACHINO MATTEO, BISTI ANDREA, BROCCATELLI STEFANO, GRASSINI STEFANO